



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 17.03.2021

Info/62(R)/LEGGE SEVESO E IMPIANTI RIFIUTI: le FAQ dal Ministero sul calcolo delle soglie

**LEGGE SEVESO E IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI:
IL CCS DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE RISPONDE AD UN QUESITO
SUL CALCOLO DELLE GIACENZE PER IL SUPERAMENTO
DELLE SOGLIE DI ASSOGGETTABILITA'**

Si ritorna sulla delicata questione del **sistema gestionale del calcolo delle giacenze per l'assoggettabilità degli impianti alla legge Seveso**, con questa risposta ad una FAQ da parte del **Comitato di Coordinamento Seveso**, istituito presso il **Ministero dell'Ambiente**, a seguito di un quesito posto da alcuni gestori di impianti di gestione rifiuti.

Ricordiamo che la questione è stata da noi affrontata anche in una web meeting fra associati l'8 gennaio scorso, resasi necessaria per il confronto tra le imprese interessate per la problematica sorta a seguito di una interpretazione piuttosto restrittiva, manifestata ultimamente dal parte CTR della Regione Marche, che rischia di mettere in difficoltà le aziende del settore di gestione rifiuti aventi quantitativi in stoccaggio vicini alle soglie di assoggettabilità.

Ora si riassumono i contenuti del quesito in discussione:

Alcuni **gestori di aziende** che svolgono attività di logistica o di trattamento rifiuti hanno proposto di **utilizzare una gestione flessibile** delle quantità massime di sostanze pericolose da tenere in considerazione ai fini dell'attuazione degli obblighi connessi al D.lgs 105/2015, in modo da **conoscere in ogni momento l'esatta giacenza** delle diverse tipologie di sostanze pericolose che sono presenti in stabilimento, nel rispetto della nota 4 dell'allegato 1 al decreto legislativo. **Ciò al fine di mantenere**, anche in caso di variazioni frequenti di sostanze e quantitativi, **la condizione di assoggettabilità come stabilimento "di soglia inferiore"**.

La risposta del Comitato Seveso

Il D.lgs. 105/2015 stabilisce che in uno stabilimento **si deve intendere per «presenza di sostanze pericolose»**: la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose, oppure di sostanze **pericolose che è ragionevole prevedere** che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1.

In conformità all'articolo 3 e all'articolo 13, comma 2 del D.lgs. 105/2015, nel **modulo di notifica** e di informazione di cui alla Sezione B dell'Allegato 5 **il gestore deve dichiarare le sostanze pericolose e la categoria delle sostanze pericolose** e le quantità massime detenute, che sono o

possono essere presenti in qualsiasi momento nello stabilimento. **Tali quantitativi massimi devono essere considerati dallo stesso gestore, nell'ambito della notifica, al fine di determinare l'assoggettabilità dello stabilimento al D.lgs. 105/2015.**

E' possibile gestire, **tramite un adeguato sistema gestionale, ove necessario informatico**, la presenza in stabilimento di quantitativi variabili di sostanze pericolose e/o di categorie di sostanze pericolose al fine di mantenere la condizione di assoggettabilità al D.lgs. 105/2015 come stabilimento di soglia inferiore, **a condizione che sia assicurata la piena conformità a quanto responsabilmente dichiarato nella notifica**

In allegato la FAQ.

Considerazioni

Si osserva che questa ammissione autorevole della possibilità di stabilire le quantità in giacenza tramite un adeguato sistema gestionale informatico è dal Comitato Seveso prevista nei casi in cui l'impianto ha fatto la notifica e quindi il quantitativo serve per mantenersi entro la soglia inferiore.

Tuttavia crediamo (e confidiamo) che questo soluzione possa anche calarsi anche ai casi per stabilire se l'impianto entra o meno in Seveso.

Su questo, e su altre argomentazioni, al fine di sciogliere il nodo della valutazione dell'assoggettabilità delle aziende del settore alla legge Seveso, stiamo valutando di chiedere come Associazione di categoria un interfaccia con la Regione.

Breve excursus r normativo

Infine si ricorda, data la specificità della materia che uno stabilimento è **soggetto al D.Lgs. 105/15** se in esso sono presenti sostanze e/o miscele pericolose elencate nell'[Allegato 1](#) al decreto in quantitativi superiori ai valori limite in esso stabiliti.

Occorre precisare che per "**presenza di sostanze pericolose**" la normativa Seveso intende la presenza, reale o prevista di sostanze/miscele sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente generarsi in caso di incidente.

L'Allegato 1 al D.Lgs.105/2015 è strutturato in due parti. La prima riporta una serie di categorie di pericolo tratte dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (noto come Regolamento CLP), mentre la seconda parte individua un elenco di sostanze pericolose specifiche.

A ciascuna categoria di pericolo (Parte 1) o sostanza nominale (Parte 2) sono associate due quantità limite: il superamento del primo valore obbliga il gestore alla trasmissione alle autorità competenti di una **Notifica**, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 105/2015 (**stabilimenti di soglia inferiore**), mentre il superamento del secondo valore richiede anche la redazione del **Rapporto di Sicurezza** ai sensi dell'art. 15 (**stabilimenti di soglia superiore**).